GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDI 24 MARZO — NUM. 70

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	44	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunzi proprî della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M *si compiacque nominare nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 27 gennaio 1890:

A cavaliere:

Cavalli Luigi, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Casale, con titolo e grado di segretario, collocato a riposo

Bellini Raffaele, cancelliere del Tribunale civile e penale di Lucera, collocato a riposo.

Con decreti del 16 febbraio 1890:

Ad uffiziale:

Bertolini cav. Giuseppe, procuratore del Re, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina:

Con decreto del 27 gennaio 1890:

A gran cordone:

Orengo comm. Paolo, vice ammiraglio, collocato in posizione di servizio ausiliario, con decreto 9 gennaio 1890.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreto del 30 gennaio 1890:

A commendatore:

Vandiol cav. Luigi, segretario di sezione presso il Consiglio di Stato, capo del Gabinetto di S. E. il Ministro dell'Interno.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Poste e Telegrafi:

Con decreto del 2 febbraio 1890:

A cavaliere:

Aureli Gualtiero, ingegnere architetto, già in servizio nell'Amministrazione delle Poste.

Con decreti del 16 febbraio 1890:

A cavaliere:

Quaranta Gennaro, sotto ispettore nell'Amministrazione dei Telegrafi, collocato a riposo.

Martignoni Giuseppe, sotto ispettore id id

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreti del 13 febbraio 1890:

Ad uffiziale:

Sard cav. Giovanni, agente superiore di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, collocato a riposo per motivi di salute.

Ad uffiziale:

Marini Gioacchino, ricevitore del Demanio e degli Atti giudiziarii, collocato a riposo per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro:

Con decreto del 16 febbraio 1890:

Ad uffiziale:

Cunietti cav. Orazio, tesoriere provinciale, collocato a riposo per anzianità di servizio, a sua domanda.

Molinari cav. Benvenuto, archivista di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

A cavaliere:

Ponti Felice, archivista di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo, a sua domanda, per età avanzata.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto del 16 febbraio 1890:

A gran cordone:

Notarbartolo comm. Emanuele, direttore generale del Banco di Sicilia, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Con decreto del 23 febbraio 1890:

A cavaliere:

Magrini Bonomo, commerciante, residente a Liverpool.

Con decreti del 27 febbraio 1890:

A cavaliere:

Devoto Tommaso, di Lavagna, commerciante.
Lombardi Augusto, maestro di musica.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 2 marzo 1890:

A grand'uffiziale:

De Pasquali comm. Gaetano, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo, a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del marzo 1890:

A commendatore:

Albertelli cav. Orazio, colonnello di fanteria, collocato a riposo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dei Prefetti*:

Con R. decreto del 16 febbraio 1890:

Caracciolo di Sarno comm. avv. Emilio, prefetto di 3ª classe della provincia di Cremona, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).
Winspeare comm. Antonio, prefetto di 3ª classe della provincia di Alessandria, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).
Fiorentini comm. avv. Lucio, prefetto di 3ª classe della provincia di Bergamo, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).
Reichlin barone comm. avv. Felice, prefetto di 3ª classe della provincia di Ravenna, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).
Giacomelli nob. comm. Angelo, prefetto di 3ª classe della provincia di Reggio di Calabria, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).
Capitelli conte comm. avv. Guglielmo, prefetto di 3ª classe della provincia di Messina, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).
Sormani Moretti conte comm. dott. Luigi, prefetto di 3ª classe della provincia di Verona, promosso alla 2ª classe (lire 10,000).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6872** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il titolo V della legge organica sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduto il regolamento sulle scuole normali, approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889;

Veduto l'altro Nostro decreto del 17 febbraio 1884, N. 2016, che approva il testo unico delle leggi sulla Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la convenienza di elevare la R. Scuola normale maschile inferiore di Nuoro al grado di superiore;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Nuoro, prese nelle adunanze dei 23 settembre e 4 ottobre 1889, e quella della Giunta amministrativa della provincia di Sassari, presa nella adunanza del 12 ottobre 1889;

Veduto l'altro regolamento delle Scuole normali approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883, N. 1590, ora abrogato, ma ch'era tuttavia in vigore all'epoca delle ora citate deliberazioni del Consiglio comunale di Nuoro e della Giunta provinciale amministrativa di Sassari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Scuola normale maschile inferiore di Nuoro è convertita in R. Scuola normale maschile superiore, a far tempo dal 1° gennaio 1890.

Art. 2.

Il comune di Nuoro concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'assegno di annue lire 4000 (quattromila) e adempirà inoltre a tutti gli obblighi che gl'incombono in base alle deliberazioni sopra mentovate, all'articolo 360 della citata legge del 13 novembre 1859, N. 3725, agli articoli 2, 7 e successivi del citato regolamento per le Scuole normali, approvato col R. decreto del 21 giugno 1883, ed ora abrogato, ed allo art. 7 ed ai capi II e XII del nuovo regolamento per le dette Scuole, approvato col R. decreto del 14 settembre 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **6871** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la deliberazione del 31 luglio 1889, con la quale il Consiglio comunale di Gonnesa ha adottato un dazio di consumo per alcuni generi non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, N. 1827, nè dal decreto legislativo 28 giugno 1866 N. 3018;

Visto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, N. 5784 allegato *L*;

Udita la Camera di Commercio ed Arti di Cagliari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Gonnesa è autorizzato a riscuotere, a seconda della precitata sua deliberazione, un dazio di consumo su alcuni generi in conformità all'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA.

Palle e pallini da caccia	al quintale	L.	3 —
Amido	»	»	2 —
Utensili e vasellame di terra comune	»	»	0 50
Carta per involti	»	»	1 —
Lavori di vetro e di cristallo colorati ed arrotati escluse le bottiglie di color nero od oscuro	»	»	4 —
Maioliche o porcellane lavorate e dorate fine	»	»	4 —
Stoviglie e terraglie di qualunque fabbrica, nazionale od estera, in pasta bianca o bruna, smaltata e colorata	»	»	1 —
Lavori di cristallo e di vetro semplicemente soffiati non colorati ne arrotati, esclusi i fiaschi	»	»	2 —
Vetrerie in bottiglioni o damigiane vestite o non in vetro nero, escluse le bottiglie	»	»	1 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà,
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F. SEISMIT DODA.

Il Numero **6675** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 11 agosto 1870 (allegato *P)*;

Sentito il parere della Commissione permanente di Belle Arti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Duomo di Monza è dichiarato Monumento Nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCXCIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza del sindaco del comune di Bertinoro, diretta a conseguire la erezione in Ente morale, e l'approvazione delle statuto organico dell'Asilo Infantile Giuseppe Garibaldi, colà istituito;

Viste le decisioni della Giunta provinciale amministrativa di Forlì in data 25 giugno 1889, e 7 gennaio 1890;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo Infantile Giuseppe Garibaldi di Bertinoro è eretto in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 1° febbraio 1889, composto di numero ventitre articoli.

Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto col quale il Prefetto di Lecce, in seguito a conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Pia Opera « Eredità Pagliari » in Massafra, per gravi irregolarità verificatesi nella sua gestione economica, come è risultato anche da inchieste;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Pia Opera « Eredità Pagliari » in Massafra è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un commissario straordinario da nominarsi dal Prefetto di Lecce, con incarico di riordinarla in breve termine.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Segue Allegato **F**[b] — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0] da inscriversi sul Gran Libro***

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0] imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Legato Serafini in	Ancona	Ancona	»	19 15	»	19 15		»
4	Legato Niccolosi in S. Anna dei Greci in.	Id.	Id.	»	23 94	»	23 94		»
5	Legato Michelangeli in	Iesi	Id.	»	9 »	»	9 »		»
6	Legato Greppi in S. Floriano di .	Id.	Id.	»	10 77	»	10 77		»
7	Legato Torsiani o Massi nella Collegiata di	Montemarciano	Id.	»	6 »	»	6 »		»
8	Legato Borgognoni nella parrocchiale di.	Ripe	Id.	»	15 96	»	15 96		»
9	Legato Pieroni nella Chiesa del Vallone in	Senigallia	Id	»	2 »	»	2 »		»
10	Legato Zacchilli nella Chiesa di Francavilla in.	Tomba	Id.	»	22 66	»	22 66		»
11	Legato Zocchi nella Chiesa del S. Cuore di Gesù detta dei Sacconi in	Ascoli	Ascoli Piceno	»	4 79	»	4 79		»
12	Legato Zocchi Angela, Anna ed Elisabetta in S. Vincenzo di. .	Id.	Id.	»	6 38	»	6 38		»
13	Legato Ventura in	Id.	Id	»	17 16	»	17 16		»
14	Legato Cutini in.	Fermo		»	3 19	»	3 19	1 gennaio 1889	»
15	Legato Schlesch Michettoni in (1)	Id.	Id.	»	57 46	»	57 46		»
16	Legato Passeri in	Montegiorgio	I .	»	28 73	»	28 73		»
17	Opera Pia del Purgatorio in S. Elpidio Morico in	Monteleone di Fermo	I .	»	11 97	»	11 97		»
18	Legato Mancini in S. Elpidio Morico di	Id.	Id.	»	3 99	»	3 99		»
19	Legato De Vecchis Felice in . . .	Offida	Id.	»	2 88	»	2 88		»
20	Beneficio delle anime purganti in Meschia di.	Roccafluvio e	Id.	91 40	27 42	63 98	»		»
21	Legato Saccoccia in Monsampietro di	Venarotta	d.	»	4 80	»	4 80		»
22	Canonicato Morgin nel Capitolo Cattedrale di	Terlizzi	Bari	47 37	49 44	»	2 07		75 82
23	Mansioneria Da Sacco in S. Stefano del Comelico in	Comelico Inferiore	Belluno	»	54 79	»	54 79		»
24	Legato Ferri nell'Oratorio di San Martino della Chiesa di S Agata in.	Bergamo	Bergamo	»	48 »	»	48 »		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 9 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 26 giugno 1887, n. 4861 (Serie 2[a]).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 19, 20, 21e 22 marzo, n. 66, 67, 68 e 69).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	408 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	510 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	168 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	229 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	112 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	340 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	42 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	483 22
»	»	»	»	»	»	»	»	»	102,15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	136 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	365 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	68 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1225 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	612 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	255 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	85 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	61 42
»	»	»	643 »	643 »	»	84 88	84 88	558 12	309 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	102 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	242 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1065 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	901 10

Segue Allegato IIᴰ — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Legato Lorenzini in	Monghidoro	[illegible]	»	114 96	»	114 96		»
26	Cappellania Floriani in	Calcinato	Brescia	»	80 58	»	80 58		»
27	Rettoria dei SS. Francesco e Paolo in	Montechiari	Id.	»	12 57	»	12 57		»
28	Legato Icardo Ignazio in. . . .	Piazza Armerina	Caltanissetta	»	91 80	»	91 80		»
29	Legato Ierlito Giuseppe in . . .	Aricatena	Catania	»	12 24	»	12 24		»
30	Legato Lanzafame Mariano in . .	Acireale	Id.	»	16 32	»	16 32		»
31	Legato Sfilio Antonino in . . .	Id.	Id.	»	11 47	»	11 47		»
32	Cappellania Di Bella Francesco in S. Sebastiano di (1)	Id.	Id.	»	19 22	»	19 22		»
33	Cappellania Palmeri Antonino in .	Caltagirone	Id.	»	50 87	»	50 87		»
34	Beneficio dei Geremiè in (2) . .	Catania	Id.	»	44 37	»	44 37		»
35	Beneficio Marchesa Cutelli in . .	Id.	Id.	»	11 74	»	11 74		»
36	Fidecommissaria Candullo Pasquale in	Id.	Id.	»	45 »	»	45 »		»
37	Legato Ursino Rosa in Beda di .	Id	Id.	»	53 55	»	53 55		»
38	Cappellania Falcone Domenico in.	Licodia	Id.	»	3 16	»	3 16	1 gennaio 1889	»
39	Comunia dei Preti in	Linguaglossa	Id.	1165 08	803 45	361 63	»		»
40	Legato Avola Vincenzo in (3) . .	Paternò	Id.	»	»	4 96	19 12		»
41	Beneficio Privitera Vincenzo in .	Trecastagne	Id.	»	19 12	»	19 12		»
42	Legato Mangano Salvatore in . .	Viagrande	Id.	»	19 12	»	19 12		»
43	Cappellania Gallenzi Saverio nella Chiesa dello Spirito Santo in Licodia Eulica di.	Vizzini	Id.	21 13	13 98	7 15	»		»
44	Beneficio Canonicale Magistrale in (4)	Asso	Como	»	2 82	»	2 82		»
45	Causa pia Formentini in. . . .	Bosco Valtravaglia	Id.	»	8 75	»	8 75		»
46	Legato Sessa Carlo in Lolla di .	Camerlata	Id.	»	9 »	»	9 »		»
47	Legato Orsenigo Luigia in Carpofaro di	Id.	Id.	»	9 »	»	9 »		»
48	Legato Silo Margherita in . . .	Lemna	Id.	»	15 »	»	15 »		»
49	Beneficio dei Re Magi e della Annunziata in (5)	Lomazzo	Id.	»	» 27	»	» 27		»
50	Legato Casoretti Gaetano in. . .	Mandello del Lario	Id.	»	20 10	»	20 10		»
51	Legato Monti Giacomo in . . .	S.Giov.allaCastagna	Id.	»	18 84	»	18 84		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 22 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 29 maggio 1880, n 5465 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 19 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 2 febbraio 1882, n 657 (Serie 3ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 52 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 9 ottobre 1873, n. 1631 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1914 73
»	»	»	»		»	»	»	»	1450 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	268 05
»	»	»	»	»		»	»	»	1957 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	261 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	348 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	244 60
»	»		»	»	»	»	»	»	409 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1071 41
»		»	»		»	»	»	»	916 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	220 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	841 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1141 95
»		»	»	»	»	»	»	»	67 38
»	»	»	2693 13	2693 13	»	355 49	355 49	2337 64	8599 49
»	»	» 40	89 28	89 68	» 03	11 78	11 81	77 87	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	113 17
»	»	»	»	»	»	»	»	»	407 73
»	»		23 83	23 83	»	3 14	3 14	20 69	251 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	52 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	164 28
	»	»	»	»	»	»	»	»	163 96
»	»		»	»	»	»	»	»	163 19
»	»		»	»	»	»	»	»	281 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	428 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	353 60

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 24 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5838 (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 41 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 29 giugno 1873, n. 1493 (Serie 2ª).

Segue Allegato B — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Legati Valli Triti e Canarisi in .	Torno	Como	»	26 05	»	26 05		»
53	Clero ricettizio di	Fiumefreddo Bruzio	Cosenza	»	15 30	»	15 30		»
54	Chiesa ricettizia di S Maria del Carmine in (1)	Marano Marchesato	Id.	»	31 64	»	31 64		»
55	Legato Demaria Giuseppe in Meletta di	Casaletto Sopra	Cremona	»	10 50	»	10 50		»
56	Legato Verdelli Luigi in	Crema	Id.	»	7 97	»	7 97		»
57	Legato Ferrari in	Prolpasino	Id.	»	195 »	»	195 »		»
58	Legato Bernocco Giacomo Filippo in S. Bartolomeo di	Cherasco	Cuneo	»	10 08	»	10 08		»
59	Oratorio di S. Giovanni Battista in	Verghereto	Firenze	58 43	17 53	40 90	»		»
60	Cappellania Mongiardino in S. Martino di Noceto in	Rapallo	Genova	»	52 80	»	52 80		»
61	Clero ricettizio di (2)	Melendugno	Lecce	»	6 28	»	6 28		»
62	Legato Borgarucci in Letegge di .	Camerino	Macerata	46 10	13 83	32 27	»		»
63	Legato Olivieri Zucconi in . . .	Id.	Id.	»	7 02	»	7 02		»
64	Fidecommissaria Misnago Giacomo in (3).	Messina	Messina	»	»	30 59	»	1 gennaio 1889	»
65	Legato Porro in (4)	Calnago	Milano	»	1 50	»	1 50		»
66	Legato Gavirati in S. Maria del Carmine in.	Milano	Id.	»	22 50	»	22 50		»
67	Legato Appiani Cristoforo in San Sebastiano di.	Id.	Id.	»	2 31	»	2 31		»
68	Legato Isella in Santa Maria del Carmine in.	Id.	Id.	»	40 50	»	40 50		»
69	Legato Bondigli nell'Oratorio Faloppia in	Savignano	Modena	»	95 45	»	95 45		»
70	Legato Scariano Francesco in . .	Palazzo Adriano	Palermo	»	23 99	»	23 99		»
71	Legato Aylera Antonino in . . .	Ustica	Id.	591 21	177 36	413 85	»		»
72	Legato Ceccarelli Pietro in Casamarina di	Gubbio	Perugia	»	46 28	»	46 28		»
73	Legato Baldeschi in Boneggio di .	Perugia	Id.	»	20 27	»	20 27		»
74	Legato Moreschi nella parrocchiale di	Candelara	Pesaro e Urbino	»	3 19	»	3 19		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 19 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 80 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 8 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	489 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	326 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	674 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	197 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3660 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	214 96
»	»	»	624 41	624 41	»	82 42	82 42	541 99	106 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1125 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	133 91
»	»	»	52 53	52 53	»	6 93	6 93	45 60	272 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	149 70
»	»	1 36	550 62	551 98	» 12	72 68	72 80	479 18	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	28 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	422 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	43 36
»	»	»	»	»	»	»	»	»	760 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2035 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	511 58
»	»	»	2726 81	2726 81	»	359 94	359 94	2366 87	2613 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	868 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	403 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	68 02

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 61 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 18 aprile 1875, n. 2471 (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 165 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 17 agosto 1873, n. 1554 (Serie 2ª).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale amministrativo dei Banchi di Napoli e di Sicilia.*

RR. decreti del 16 febbraio 1890:

Notabartolo di San Giovanni comm. Emanuele, direttore generale della disciolta amministrazione del Banco di Sicilia, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione che potrà competergli a termini delle disposizioni vigenti presso il detto istituto;

Englen comm. Rodolfo, consigliere governativo della disciolta amministrazione del Banco di Napoli, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i diritti alla pensione che potrà competergli, a termini delle disposizioni vigenti presso il detto istituto.

RR. decreti del 23 febbraio 1890:

Giusso conte Girolamo, direttore generale della disciolta amministrazione del Banco di Napoli, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione ed alla indennità che potrà competergli a termini delle disposizioni vigenti presso il detto istituto.

Balzano comm. Salesio e Vergara comm. Fortunato, duca di Craco, consiglieri governativi del Banco di Sicilia, sono collocati a disposizione del Ministero.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione forestale dello Stato:*

Con R. decreto del 2 corrente hanno avuto luogo le seguenti promozioni nel personale dell'Amministrazione forestale, a decorrere dal 1° aprile p. v.

Tatafiore Angelo, sotto ispettore forestale di 2ª classe, è stato promosso per anzianità alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2500.

Bouquet Efisio, sotto ispettore forestale di 3ª classe, è stato promosso per anzianità alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Con Reale decreto 23 febbraio p p., il verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del Saggio, Piazza Antonino, è stato dispensato dal servizio, a datare dal successivo giorno 24.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato del 6 gennaio 1890, autentico Robert H. I. Comerford, notaio a Londra, registrato in Roma il 18 gennaio 1890, al registro 48, n. 6549, atti privati, il signor *Bell Richard* di Londra ha ceduto e trasferito alla *Società R. Bell e C°. Limited* di Londra tutti i diritti a lui spettanti sulla privativa industriale concessagli in Italia con attestato del 14 settembre 1886, vol. 40, n. 330, della durata di sei anni a partire dal 30 settembre 1886, per un trovato designato col titolo: « Perfectionnements apportés aux allumettes-bougies spécialement destinée à l'usage des fumeurs ».

Il relativo atto di trasferimento, venne presentato alla Prefettura di Torino il 31 gennaio 1890 e venne registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero al n. 961 per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 6 marzo 1890.

Il Direttore: G. FADIGA.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I. — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato in data 28 dicembre 1889 autenticato dal signor G. W. Reed notaio a Filadelfia, e registrato in Roma il 18 gennaio 1890 al Reg. 48 N. 6550 atti privati, il sig. *Heisler Charles* di Nuova-York, concessionario in Italia dell'attestato di privativa industriale in data 5 luglio 1888, vol. 46, N. 276, della durata di sei anni a partire dal 30 giugno 1888, e del relativo attestato completivo 2 marzo 1889, vol. 48, N. 396, per un trovato designato col titolo: « Perfezionamenti nella illuminazione elettrica riferentisi ai generatori di correnti alle lampade ed ai misuratori e regolatori relativi » ha ceduto e trasferito tutti i suoi diritti alla « Società The United Gas' Improvement Company ».

Il relativo atto di trasferimento fu presentato alla Prefettura di Roma il 22 gennaio 1890, e venne registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero al N. 965, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 21 marzo 1890.

Il Direttore: G. FADIGA.

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 40. — *Istruzione dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869.*

1. In relazione a quanto prescrive il R. decreto del 2 corrente, la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869 e inscritti sui ruoli della milizia territoriale nei comuni indicati nell'elenco annesso al precitato R. decreto, avrà luogo il 5 maggio.

L'istruzione avrà la durata di 15 giorni ed il licenziamento nei detti militari sarà eseguito, senza ulteriori ordini, il 19 maggio.

2. I comandanti di tutti i distretti militari faranno pubblicare il giorno 29 marzo in ogni comune di loro giurisdizione un manifesto conforme all'unito modello, per la chiamata alle armi dei militari ora detti.

Inoltre i comandanti di distretto militare nel cui territorio si trovano inclusi comuni ai quali è estesa la chiamata, trasmetteranno ad ogni comune interessato l'elenco nominativo dei militari di 3ª categoria del comune stesso che debbono rispondere alla chiamata, non comprendendovi quelli che per servizio militare prestato, di qualsiasi specie, ne sono dispensati, a senso del prescritto dal capoverso *a)* del n. 3 del suddetto manifesto. I detti elenchi dovranno essere compilati con la massima cura per evitare serie conseguenze a carico di coloro che non vi fossero erroneamente compresi, pur avendo l'obbligo di rispondere alla chiamata, ed i comandanti di distretto nel trasmetterli avvertiranno i comuni che tutti gli altri militari cui potrà spettare la dispensa, a senso del prescritto dal manifesto, dovranno comprovarne il diritto.

3. I comandanti di distretto sono autorizzati a concedere la dispensa a coloro fra i richiamati i quali comprovassero con documenti autentici di aver perduto il padre, o la madre, o la moglie dopo il 5 marzo corrente.

4 Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, acquartieramento, equipaggiamento, amministrazione, istruzione e congedamento dei suddetti militari, e per quanto riflette la gratificazione da corrispondersi ai sottufficiali, caporali e soldati istruttori, si osserveranno le norme emanate nello scorso anno con la circolare n. 57 per la chiamata dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1868.

Il rapporto sulla chiamata, con la relativa situazione numerica, dovrà essere trasmesso dai comandanti di corpo d'armata a questo Ministero (Segretariato generale) il 28 maggio.

Roma, 6 marzo 1890.

Il Ministro
E. BERTOLÈ-VIALE.

DISTRETTO MILITRE DI. . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzioni di militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869.

Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per ricevere la istruzione militare durante un periodo di 15 giorni, dal 5 maggio al 19 maggio, i militari di 3ª categoria inscritti sui ruoli della milizia territoriale nei comuni indicati nell'elenco che fa seguito al presente manifesto.

1. Tutti i suddetti militari aventi la loro dimora nel territorio di questo distretto, quand'anche per fatto di leva appartenessero ad altro distretto, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo provvisorio, nelle ore antimeridiane del giorno 5 maggio direttamente a questo comando, se dimoranti nel mandamento di questo capoluogo di distretto; in caso diverso si presenteranno, sempre nelle ore antimeridiane del giorno stesso, al sindaco del capoluogo di mandamento ove si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio ed essere avviati a questo comando.

2. I chiamati alle armi potranno pure presentarsi direttamente a questo comando senza prima recarsi al capoluogo del mandamento e, purchè presentino il proprio foglio di congedo munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune in cui risiedono, riceveranno dal comando stesso l'indennità di trasferta, come se fossero partiti dal capoluogo del mandamento.

Senza di tale formalità non avranno diritto ad alcun rimborso.

3. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) avere, per qualsiasi ragione, prestato un servizio militare di qualsivoglia durata, come militari di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria.

b) aver frequentato il tiro a segno nazionale per almeno un periodo annuale qualsiasi d'istruzione, eseguendovi le lezioni di tiro all'uopo stabilite dai regolamenti in vigore.

Per ottenere questa dispensa i militari interessati dovranno far pervenire al distretto, per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, il proprio libretto del tiro, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la chiamata.

c) trovarsi in una delle posizioni contemplate negli articoli 4 e 6 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 16 maggio 1889;

d) trovarsi all'estero qualunque sia la località.

Per ottenere la dispensa per uno dei suddetti motivi, i militari debbono comprovare ai comandi di distretto con i prescritti documenti la rispettiva loro posizione. Per quelli all'estero basta anche un certificato del sindaco laddove non fosse possibile presentarne uno del console.

4. Verranno inoltre dispensati dal rispondere alla chiamata coloro che in seguito ad un corso volontario d'istruzione, del quale si dà avviso con altro manifesto di pari data, saranno stati dichiarati sufficientemente istruiti.

5. Coloro che per infermità fossero nell'assoluta impossibilità di rispondere alla chiamata, dovranno provarlo presso il comando del *distretto di residenza*, mediante certificato medico confermato dal sindaco del comune ove si trovano infermi.

6. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castigi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di otto giorni.

7. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i chiamati alle armi, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto personale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

. . . . . 29 marzo 1890.

Il Comandante del Distretto.

ELENCO *dei comuni ai quali è estesa la chiamata.*

Acireale, Alba, Alcamo, Alessandria, Alghero, Ancona, Aosta, Aquila degli Abruzzi, Arezzo, Ariano di Puglia, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Aversa, Avezzano, Avigliana, Bari, Barletta, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bivona, Bologna, Borgotaro, Bra, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Camerino, Campobasso, Capua, Casale Monferrato, Caserta, Cassino, Castelfranco Emilia, Castellammare di Stabia, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cefalù, Cento, Cosena, Chiavari, Chieti, Ciriè, Civitacastellana, Civitavecchia, Como, Conegliano, Corleone, Cosenza, Cotrone, Cremona, Cuneo, Faenza, Fano, Favignana, Fermo, Ferrara, Finalborgo, Firenze, Foggia, Foligno, Forlì, Fossano, Frascati, Frosinone, Gaeta, Gavi, Genova, Gerace Superiore, Girgenti, Grosseto, Imola, Isernia, Isola del Giglio, Ivrea, Lagonegro, Lanciano, Lanusei, Larino, Lecce, Lecco, Legnago, Lipari, Livorno, Lodi, Lucca, Lucera, Lugo, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Mazzara del Vallo, Melfi, Messina, Milano, Milazzo, Mistretta, Modena, Modica, Mondovì, Monteleone, Montesarchio, Monza, Napoli, Narni, Nicastro, Nicosia, Nola, Noto, Novara, Novi Ligure, Nuoro, Oneglia, Orbetello, Oristano, Orvieto, Ozieri, Padova, Palermo, Pallano, Pallanza, Palmi, Pantelleria, Paola, Parma, Partinico, Patti, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Peschiera, Piacenza, Piazza Armerina, Pinerolo, Piombino, Pisa, Pistoia, Pizzighettone, Portici, Portoferraio, Portolongone, Porto Maurizio, Potenza, Pozzuoli, Procida, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rossano, Rovigo, Sala Consilina, Salerno, Saluzzo, San Gimignano, San Leo, San Remo, Santa Maria di Capua, Sant'Angelo dei Lombardi, Sarzana, Sassari, Savona, Scafati, Sciacca, Siena, Siracusa, Solmona, Sondrio, Sora, Soriano nel Cimino, Spezia, Spoleto, Susa, Taranto, Tempio Pausania, Teramo, Terni, Termini Imerese, Terracina, Torino, Torre Annunziata, Tortona, Trani, Trapani, Treviso, Turi, Udine, Urbino, Vallo della Luc., Varese, Vasto, Velletri, Venaria Reale, Venezia, Ventimiglia, Vercelli, Verona, Vicenza, Vigevano, Viterbo, Voghera e Volterra.

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 41 — *Corso d'istruzione volontaria pei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869.*

1. Per dar modo ai militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869 di conseguire il necessario grado d'istruzione ed ottenere la dispensa dalla chiamata indetta dal R. decreto del 2 corrente, questo Ministero ha determinato di attuare un corso volontario giornaliero d'istruzione della durata di 20 giorni, dal 14 aprile al 3 maggio, in tutti i presidi indicati nell'elenco annesso alla presente Circolare.

2. I comandanti di tutti i distretti militari faranno pubblicare il giorno 29 marzo in ogni comune di loro giurisdizione un manifesto conforme al modello qui unito.

3. I militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869 che intendessero intervenire al corso d'istruzione volontaria, dovranno renderne avvisato, per iscritto o personalmente prima del 10 aprile, il sindaco del comune su' cui ruoli della milizia territoriale si trovano inscritti.

Il sindaco trasmetterà il giorno 12 aprile al comando del presidio, nel quale avrà luogo il corso, l'elenco nominativo dei militari che hanno chiesto di frequentarlo. I comandanti di distretto perciò nel trasmettere il manifesto inviteranno i sindaci ad ottemperare a questa disposizione.

4. Per il detto corso volontario si osserveranno le norme emanate nello scorso anno con la Circolare N. 57 relativa ad analoga istruzione, avvertendo che in quest'anno non saranno ammessi all'esperimento finale i militari che non abbiano preso parte al corso d'istruzione volontaria.

Dei premi concessi agli istruttori e sottoistruttori i corpi richiederanno rimborso sul bilancio, trasmettendo al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione, apposito atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione, dal quale risulti il nome e cognome degli istruttori e sottoistruttori, il numero degli intervenuti all'istruzione stati dichiarati istruiti e il conseguente importo delle rimunerazioni dovute, tanto a titolo di premio fisso quanto a titolo di compenso proporzionale. Con lo stesso atto deliberativo sarà pure richiesto che il correlativo mandato di saldo venga rilasciato a favore del Consiglio, ma contro quietanza dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

5. Il rapporto sui risultati dei corsi volontari dovrà essere trasmesso dai comandanti di corpo d'armata a questo Ministero (Segretariato generale) il giorno 12 maggio.

Roma, 6 marzo 1890.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale.

PRESIDII nei quali dovrà attuarsi l'istruzione volontaria dei militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869, dal 14 aprile al 3 maggio.

Corpo d'armata	PRESIDI	Armi che in ciascun presidio devono provvedere all'istruzione
I	Torino	Fanteria e bersaglieri
»	Pinerolo	Alpini
»	Avigliana	Fanteria
»	Susa	Alpini
»	Novara	Fanteria
»	Pallanza	Id.
»	Vercelli	Id.
»	Biella	Id.
»	Ivrea	Id.
»	Aosta	Id.
II	Alessandria	Id.
»	Asti	Bersaglieri
»	Casale	Distretto militare
»	Novi Ligure	Fanteria
»	Tortona	Id.
»	Voghera	Id.
»	Gavi	Id.
»	Cuneo	Id.
»	Fossano	Id.
»	Saluzzo	Id.
»	Alba	Id.
»	Bra	Alpini
»	Mondovì	Id.
III	Milano	Fanteria
»	Monza	Id.
»	Varese	Distretto militare
»	Como	Fanteria
»	Lodi	Distretto militare
»	Lecco	Id.
»	Sondrio	Fanteria
»	Brescia	Id.
»	Bergamo	Id.
»	Cremona	Bersaglieri
»	Pizzighettone	Id.
IV	Piacenza	Fanteria
»	Pavia	Id.
»	Parma	Id.
»	Borgotaro	Id.
»	Genova	Fanteria o bersaglieri
»	Chiavari	Fanteria
IV	Savona	Fanteria
»	Oneglia	Id.
»	Finalborgo	Id.
»	S. Remo	Bersaglieri
»	Ventimiglia	Id.
V	Verona	Fanteria o bersaglieri
»	Legnago	Fanteria
»	Peschiera	Id.
»	Vicenza	Id.
»	Mantova	Id.
»	Belluno	Distretto militare
»	Rovigo	Bersaglieri
»	Padova	Fanteria
»	Venezia	Id.
»	Treviso	Bersaglieri
»	Conegliano	Alpini
»	Udine	Fanteria
VI	Bologna	Id.
»	Castelfranco	Id.
»	Modena	Id.
»	Reggio Emilia	Id.
»	Ferrara	Id.
»	Cento	Id.
»	Ravenna	Id.
»	Faenza	Id.
»	Imola	Id.
»	Lugo	Id.
»	Forlì	Id.
»	Rimini	Id.
»	Cesena	Fanteria o bersaglieri
VII	Ancona	Fanteria
»	Pesaro	Id.
»	Fano	d.
»	S. Leo	Id.
»	Urbino	Id.
»	Maccrata	Id.
»	Camerino	Id.
»	Ascoli Piceno	Id.
»	Fermo	Id.
»	Chieti	Id.
»	Lanciano	Id.
»	Pescara	Id.

Corpo d'armata	PRESIDI	Armi che in ciascun presidio devono provvedere all'istruzione
VII	Vasto	Fanteria
»	Foggia	Id.
»	Lucera	Id.
»	Teramo	Id.
»	Campobasso	Id.
»	Isernia	Id.
»	Larino	Id.
»	Aquila	Id.
»	Avezzano	Id.
»	Solmona	Id.
VIII	Firenze	Granat. o bersaglieri
»	Arezzo	Fanteria
»	Siena.	Id.
»	Grosseto	Id.
»	Isola del Giglio . . .	Id.
»	Orbetello	Id.
»	S. Gimignano	Distac. distr. Siena
»	Pistoia	Fanteria
»	Livorno	Id.
»	Piombino	Id.
»	Pisa	Id.
»	Portoferraio	Id.
»	Portolongone	Id.
»	Volterra	Id.
»	Massa	Id.
»	Sarzana	Id.
»	Spezia	Id.
»	Lucca	Distretto militare
IX	Roma	Fanteria o bersaglieri
»	Civitavecchia	Fanteria
»	Frascati	Id.
»	Rieti	Id.
»	Frosinone	Id.
»	Cassino	Id.
»	Paliano	Id.
»	Sora	Id.
»	Terracina	Id.
»	Velletri	Id.
»	Perugia	Id.
»	Salerno	Id.
»	Terni	Id.
»	Narni	Id.
	Orvieto	Fanteria
»	Civita Castellana . . .	Id.
»	Soriano	Id.
»	Viterbo	Id.
»	Cagliari	Id.
»	Lanusei	Id.
»	Oristano	Compag. dist. Cagliari
»	Sassari	Fanteria
»	Alghero	Id.
»	Nuoro	Id.
»	Tempio Pausania . .	Id.
X	Napoli	Fanteria o bersaglieri
»	Portici.	Fanteria
»	Pozzuoli	Id.
»	Procida	Id.
»	Nola	Distretto militare
»	Castellammare	Fanteria
»	Torre Annunziata. . .	Id.
»	Caserta	Fanteria o bersaglieri
»	Capua.	Fanteria
»	S. Maria	Id.
»	Benevento	Id.
»	Montesarchio	Id.
»	Gaeta	Id.
»	Salerno	Id.
»	Scafati	Id.
»	Sala Consilina	Id.
»	Vallo della Lucania . .	Id.
»	Avellino	Id.
»	Ariano	Id.
»	S. Angelo de'Lombardi .	Id.
XI	Bari	Id.
»	Turi	Id.
»	Barletta	Distretto militare
»	Melfi	Fanteria
»	Trani	Id.
»	Lecce	Id.
»	Brindisi	Id.
»	Taranto	Id.
»	Matera	Id.
»	Potenza	Id.

Corpo d'armata	PRESIDI	Armi che in ciascun presidio devono provvedere all'istruzione
XI	Lagonegro	Fanteria
»	Catanzaro	Id.
»	Monteleone	Id.
»	Nicastro	Id.
»	Reggio Calabria . . .	Id.
»	Gerace Superiore . . .	Id.
»	Palmi	Id.
»	Castrovillari	Id.
»	Cotrone	Id.
»	Rossano	Id.
»	Cosenza . . .	Distretto militare
XII	Paola	Fanteria
»	Palermo	Fanteria o bersaglieri
»	Cefalù	Fanteria
»	Corleone	Id.
»	Partinico.	Bersaglieri
»	Termini	Fanteria
»	Caltanissetta	Id.
»	Piazza Armerina . . .	Id.
»	Trapani	Id.
»	Alcamo	Id.
»	Favignana	Id.
»	Mazzara	Id.
»	Pantelleria	Id.
»	Girgenti	Id.
»	Bivona	Id.
»	Sciacca	Id.
»	Messina	Id.
»	Lipari.	Id.
»	Mistretta	Id.
»	Patti	Id.
»	Catania	Id.
»	Acireale	Id.
»	Nicosia	Id.
»	Siracusa	Id.
»	Caltagirone	Id.
»	Modica	Id.
»	Noto	Id.

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

Attuazione di un corso volontario d'istruzione per i militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869.

In previsione della chiamata alle armi per istruzione di militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869, indetta con apposito manifesto, il Ministero della guerra, allo scopo di mettere in grado i suddetti militari di subire l'esperimento necessario per ottenere la dispensa dalla chiamata stessa, ha determinato di attuare un corso volontario giornaliero d'istruzione, della durata di 20 giorni, in tutti i presidii indicati nell'elenco che fa seguito alla circolare relativa al corso stesso.

Detto corso avrà principio il 14 aprile e terminerà il 3 maggio.

In calce al presente manifesto sono indicati i presidii compresi nel territorio di questo distretto militare, nei quali sarà attuato, nel periodo di tempo sovraindicato, il corso d'istruzione volontaria.

I militari di 3ª categoria nati nel 1869 che desiderassero prender parte al corso, dovranno renderne avvisato, prima del 10 aprile, personalmente o per iscritto, il sindaco del comune sui cui ruoli si trovano inscritti.

Quelli residenti fuori del comune sui cui ruoli figurano come inscritti di milizia territoriale, potranno ottenere di compiere il corso d'istruzione in uno dei presidii nei quali sarà attuata l'istruzione volontaria, purchè nei limiti di tempo suindicati ne facciano domanda al comandante del presidio stesso in cui desiderano ricevere l'istruzione.

I comandanti di presidio faranno conoscere l'ora e il luogo in cui i militari di 3ª categoria ammessi al corso volontario dovranno trovarsi, nel giorno 14 aprile, per la prima istruzione.

L'istruzione avrà una durata giornaliera di 3 ore.

Nel giorno 3 maggio avrà luogo l'esperimento per constatare il grado d'istruzione raggiunto dai militari di cui si tratta e decidere se sia o no il caso di concedere loro la dispensa dalla chiamata alle armi.

. . . . il 29 marzo 1890.

Il Comandante del distretto.

MINISTERO DEL TESORO

Con decreto del ministro del Tesoro, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data del 21 marzo 1890, i notari Donato Frassanito fu Santo, ed Alessandro Bruni, residenti a Lecce, sono accreditati presso la Intendenza di finanza di quella provincia per le autenticazioni delle firme nelle dichiarazioni di consenso permesse dalle leggi e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito pubblico.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 884509 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 100 annue al nome di Crapis Francesco fu *Paolo*, domiciliato a Calatafimi è stato così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Crapis *Francesco-Paolo* di ignoti, domiciliato a Calatafimi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 899627 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 360 al nome di Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto del vivente Edoardo, minori sotto la patria potestà del padre, e Fantini Ermenegildo, Emma, Riccardo, *Mario*, Siro, Alfonso e Giuseppina del vivente Ferdinando, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai detti Fantini Edoardo e Ferdinando tutti eredi indivisi di De Giovanni Pietro

è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto del vivente Edoardo, minori sotto la patria potestà del padre, e Fantini Ermenegildo, Emma, Riccardo, *Domenico-Eugenio-Pio-Mario*, Siro, Alfonso e Giuseppina del vivente Ferdinando, minori, ecc. come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 marzo 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nella Amministrazione provinciale.

E' aperto un concorso per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324 modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872, n. 867; 7 luglio 1878, n. 4453; 14 maggio 1882; 28 gennaio 1886, n. 2654 e 25 novembre 1888, n. 5829 (Serie 3ª).

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel mese di aprile prossimo presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in 5 giorni, e non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

I candidati i quali avranno superato le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 25 marzo p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.

2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.

3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re, presso il Tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove lo aspirante è nato.

4. Il certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.

5. L'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltre passata, al 25 marzo predetto, l'età di 30 anni.

6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

7. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta scuola produrrà pure quello di licenza liceale riportato in uno istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di aver regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli istituti della scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina d'aprile sarà per mezzo dei Signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallito la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del Comune del loro domicilio.

I primi 30 approvati saranno subito nominati alunni ed assunti in servizio presso un Ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura, per compiere il prescritto esperimento della durata non minore di sei mesi. Gli altri saranno collocati a seconda delle vacanze che consecutivamente andranno verificandosi

La nomina a Sottosegretario sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta, e data prova di capacità o diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito: potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento, quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato col R. decreto 25 novembre 1888.

PROGRAMMA.

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie:

1. Storia letteraria d'Italia;
2. Diritto civile comparato dal Diritto Romano;
3. Diritto costituzionale;
4. Economia politica;
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale verserà sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie;
2. Diritto penale (Lib. 1°);
3. Diritto civile;
4. Diritto commerciale;
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, addì 25 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

7

MINISTERO DELLA MARINA

UFFICIO DI REVISIONE.

Notificazione di apertura di un esame di concorso per la nomina ad allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo.

È aperto un esame di concorso per la nomina ai primi trenta posti di allievo commissario, che si renderanno vacanti nel corpo di commissariato militare della Regia marina con lo stipendio di annue lire 1800.

Questo esame avrà luogo presso il Ministero della marina avanti apposita Commissione e principierà l'8 luglio 1890.

A tale esame saranno ammessi sott'ufficiali della regia marina delle categorie furieri e infermieri sotto le armi, e i giovani borghesi che comprovino il possesso delle condizioni qui appresso indicate.

Gli aspiranti borghesi dovranno far pervenire non più tardi del 1° giugno p. v. al ministero della marina (ufficio di Revisione 1° Riparto) la loro domanda scritta su carta da bollo da una lira, indicando in essa con precisione il loro domicilio.

Gli aspiranti militari non più tardi parimenti della detta epoca la dovranno far pervenire invece per via gerarchica.

Dei posti pei quali si bandisce il concorso, una metà sarà conferita ai sott'ufficiali ed una metà ai borghesi: a tale scopo dalla commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classificazioni.

Le nomine saranno fatte a misura che si renderanno disponibili i posti.

Le condizioni che si richieggono per essere ammesso al concorso sono le seguenti:

Pei sott'ufficiali.

a) Essere di condotta esemplare;

b) Non oltrepassare il trentacinquesimo anno di età;

c) Contare due anni almeno di servizio come sott'ufficiale;

Pei borghesi.

d) Essere cittadino italiano;

e) Avere età non minore di anni 18, nè maggiore di 28;

f) Presentare l'attestato di buona condotta e il certificato di penalità del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati;

g) Avere compiuto gli studi secondari in un liceo, od in un istituto tecnico del Regno o averne conseguito la licenza, della quale dovrà essere presentato l'attestato originale;

h) Essere celibe o, se ammogliato, soddisfare alle condizioni imposte dai regolamenti in vigore pei matrimoni degli ufficiali;

i) Avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest'ultima condizione sarà accertata mediante visita sanitaria immediatamente prima dell'esame.

Coloro che già presero parte alla leva dovranno presentare inoltre il certificato del suo esito. Di essi potranno essere ammessi al concorso gli ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria e i militari della 1ª in congedo illimitato. Saranno esclusi coloro che furono autorizzati a ritardare il servizio militare fino al 26° anno di età.

Gli appartenenti alla leva di terra in corso saranno ammessi all'esame, ma la loro nomina ad allievo commissario sarà subordinata all'esito della leva stessa, nella quale dovranno risultare ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria.

L'esame consterà di prove scritte e orali, giusta l'annesso programma, sulle seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua francese, o inglese, o tedesca;

Principi generali di diritto costituzionale ed internazionale;

Codice di commercio per la parte relativa alla cambiale ed al commercio marittimo;

Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale;

Geografia fisica e politica

Aritmetica teorico-pratica e geometria piana e solida;

Scrittura a partita doppia.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di un diploma di laurea ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una Università dello Stato.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia chiara e nitida.

Prima di essere nominato allievo commissario, il candidato che non abbia ancora concorso alla leva, dovrà contrarre la ferma di servizio di quattro anni.

La nomina ad allievo commissario di quei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare non sarà definitiva se non dopo tre mesi di prova favorevole a bordo delle navi dello Stato.

Verificata la regolarità della domanda e dei documenti, gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Saranno mandati i programmi degli esami a chi ne farà richiesta al ministero o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia.

Roma, li 6 marzo 1890.

Il Sottosegretario di Stato
E. Morin.

Programmi di esami per l'ammissione nel corpo di commissariato militare marittimo.

Prima prova — Esame scritto — Composizione italiana.

Seconda prova — Esame scritto — Composizione in lingua francese o inglese o tedesca.

Le due composizioni verseranno sopra argomenti riguardanti la letteratura italiana e la storia moderna.

Terza prova — Esame scritto — Soluzione di un quesito di aritmetica — Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Quarta prova — Esame orale sulle materie seguenti.

Primo gruppo

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.

Divisione dei poteri.

Del Parlamento e sue divisioni in due Corpi.

Diritto elettorale.

Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Promulgazioni delle leggi.

Diritto internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati.

Principio di nazionalità.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Rappresentanza diplomatica e consolati.

Principii generali di diritto marittimo.

Diritto privato internazionale — Obbligazione dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano.

Diritto dello Stato sui forestieri.

Estradizioni.

Secondo Gruppo.

Nozioni generali di Storia antica.

Civiltà antica della Grecia — Guerra di Troia — Sparta — Atene sotto i Re e gli Arconti — Guerre persiane — Guerra del Peloponneso — La Beozia — La Macedonia — Impero di Alessandro — Civiltà romana — Fondazione di Roma — Guerre coi popoli vicini — La repubblica e progressiva conquista d'Italia — Guerra di Pirro — Guerre puniche — Guerre colla Grecia — I Gracchi — Mario e Silla — Pompeo — Giulio Cesare — Augusto e i Cesari successivi.

Storia moderna universale.

Stato dell'Europa al principio del XV secolo — Carlo VIII in Italia — Luigi XII in Italia — Lega di Cambrai e Lega Santa — Rivalità di

Carlo V e Francesco I in Europa — Concilio di Trento — La riforma — Guerra degli Ottomani e loro finali conquiste — Guerra dei 30 anni — Guerra per la successione d'Inghilterra e di Spagna — Guerra per la successione di Polonia — Guerra per la successione austriaca — Guerra dei sette anni — Rivoluzione francese — Le cause generali — Il direttorio — Il consolato — L'impero — Guerre sostenute da Napoleone — Caduta di Napoleone — Trattato del 1815 — Rivoluzioni del 1821 e del 1833 — Guerra del 1848-49 per l'indipendenza italiana — Situazione dell'Europa in quel torno — Guerra di Crimea — Guerra del 1859 contro l'Austria — Spedizione di Sicilia — Guerra del 1860-61 — Primo Parlamento italiano — Guerra americana per la secessione — Guerra danese — Guerra del 1866 — Annessione della Venezia — Guerra del 1870 e annessione di Roma — Idee generali sulle vicende delle colonie dei varii Stati d'Europa.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Nomenclatura geografica — Forma della terra — Poli, equatore, ecc. — Grandi divisioni della superficie del globo — Conformazione dei continenti — Zone terrestri e loro proprietà generali — Caratteri geografici dell'Italia.

Geografia politica universale.

Civiltà dei popoli e maniere di governo — Confini politici dei vari Stati d'Europa — Popolazione — Divisione e città principali — Vie di comunicazioni e di commercio importanti — Religione — Lingue — Forze di terra e di mare — Confini, popolazione e città principali dei vari Stati nelle altre parti del mondo e particolarmente nelle colonie europee — Cenni sulle principali vie marittime di comunicazione.

TERZO GRUPPO.

Codice di commercio.

Cambiale.

Commercio marittimo.

Computisteria.

Scrittura in partita doppia — Sue forme.

Prime note — Giornale — Libro maestro — Salda conti — Bilanci di verificazione. 2

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti di Sostituto Segretario Aggiunto presso i Tribunali militari.

E' aperto un concorso per esami ai posti di Sostituto Segretario Aggiunto presso i Tribunali militari, che si renderanno vacanti a tutto il mese di dicembre 1891, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1886, dovranno far pervenire non più tardi del 10 maggio p. v. all'Avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina in Roma, le domande in carta bollata da 1 lira corredata dei documenti che comprovino i requisiti suddetti vale a dire:

a) Essere cittadini del Regno;

b) Avere l'esercizio dei diritti civili;

c) Avere non meno di 21 anno di età e non più di 30;

d) Essere laureato in legge in una Università dello Stato, o avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vice-cancelliere in un Tribunale civile e correzionale o di cancelliere in una Pretura del Regno.

A questi documenti dovranno aggiungere:

Il certificato di penalità:

I documenti comprovanti la posizione del concorrente rispetto al servizio militare;

Un certificato in carta libera di un ufficiale medico del relativo Distretto militare, comprovante l'attitudine del concorrente ad essere mobilitato, ed infine un certificato sulla sua situazione di famiglia.

Gli ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere un esame teorico pratico, che sarà scritto e orale e verserà sui Codici militari, sulla procedura penale comune e sul regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Gli esami scritti, che consistono nel redigere sopra due fattispecie estratti a sorte una sentenza o un atto di procedura, avranno luogo nel prossimo giugno in una giornata da destinarsi, presso le sedi dei Tribunali militari territoriali del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Ancona, Chieti, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo, Messina e Cagliari).

Gli esami orali avranno luogo presso la sede del Tribunale Supremo di Guerra e Marina in Roma, e vi saranno chiamati soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande d'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno far risultare il loro preciso domicilio per tutte quelle ulteriori comunicazioni che dovessero essere loro fatte, e dovranno dichiarare presso quale Tribunale militare intendono sostenere l'esame scritto.

Roma, addì 20 marzo 1890.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso alle seguenti cattedre universitarie:

Per professore ordinario:

Cagliari — Anatomia umana normale.
Genova — Anatomia umana normale.
Macerata — Diritto civile.
Parma — Diritto romano.
Siena — Anatomia patologica.

Per professore straordinario:

Macerata — Istituzioni di Diritto romano.
Macerata — Diritto internazionale.
Padova — Economia politica.
Palermo — Letteratura latina.
Palermo — Letteratura greca.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 luglio 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 22 marzo 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso *alle cattedre del R. Istituto Orientale in Napoli.*

Secondo le disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del regolamento approvato col R. decreto 20 giugno 1889 per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª) sul riordinamento del Regio Istituto Orientale in Napoli, è aperto il concorso al posto di professore ordinario con lo stipendio di lire cinquemila per le cattedre

di Arabo volgare,
di Turco volgare,
di Amharico,
di Cinese;

e al posto di professore straordinario con lo stipendio di lire tremila per le cattedre complementari
di Greco moderno,
di Geografia commerciale.

Il concorso è per titoli. I candidati però, a giudizio della Commissione, potranno essere sottoposti ad un esperimento.

Coloro che intendono di essere ammessi al concorso, dovranno, entro quattro mesi dalla data del presente avviso, inviare al Ministero a domanda in carta bollata da lire 1,20, corredandola dei documenti qui sottoindicati:

a) Fede di nascita,
b) Certificato di sana costituzione fisica,
c) Certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità comunale del luogo di ultima dimora,
d) Fede criminale,
f) Titoli accademici o di qualsivoglia altra natura.

Il concorrente al posto di professore di lingua deve dimostrare di essere fornito di sì piena conoscenza teorica e pratica della lingua al cui insegnamento aspira, da poterla speditamente e correttamente leggere, parlare e scrivere coi caratteri propri di essa.

I certificati c) d) dovranno essere in data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso.

La qualità di cittadino italiano non è necessaria all'ammissione al concorso per gli insegnamenti di lingue.

La Commissione esaminatrice, che sarà all'uopo nominata, qualora per qualcuno dei posti sopra indicati non ravvisasse, in nessuno dei concorrenti, titoli valevoli a proporne la nomina di professore ordinario, potrà designare al Ministero gli eleggibili come professori straordinari o come incaricati.

Roma, 18 febbraio 1890.

3 *Il Ministro* — P. BOSELLI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Avviso di Concorso

E' aperto il concorso a un posto di compilatore di 2ª classe del bollettini della proprietà industriale con lo stipendio annuo di lire 3000.

Il concorso è per esami.

Gli esami comprendono queste materie:
lettere italiane;
storia e geografia;
lingua francese;
lingua inglese o tedesca;
fisica tecnica;
chimica industriale;
meccanica applicata ed idraulica;
mineralogia e geologia.

Le norme e i programmi degli esami saranno inviati dietro richiesta.

I concorrenti devono far pervenire le loro domande (in carta bollata da 1 lira) a questo Ministero non più tardi del 10 aprile 1890, corredandole dei documenti indicati qui appresso:

a) Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del 10 aprile 1890, avrà compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo;
b) Certificato di cittadinanza italiana;
c) Certificato di avere adempiuto, secondo l'età, quanto prescrive la legge sul reclutamento;
d) Certificato di buona condotta di data recente;
e) Certificato d'immunità penale di data recente;
f) Laurea della Facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali o diploma d'ingegnere.

Gli ufficiali tecnici per la proprietà industriale sono dispensati dalla presentazione di qualsiasi documento a corredo della domanda, e sono ammessi a concorrere quantunque abbiano oltrepassato il 30° anno di età e non siano forniti di laurea universitaria o diploma da ingegnere.

Gli esami si daranno in Roma, nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, incominciando alle ore 10 antim. del 23 aprile 1890.

Roma, 8 marzo 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
3 G. FADIGA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' aperto presso il Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'istruzione primaria e popolare) un concorso per titoli al posto di Rettore del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi.

Le attribuzioni inerenti al detto posto sono: il governo e l'amministrazione dell'Istituto, secondo il regolamento vigente, e la direzione di tutte le Scuole, compresi l'annessa Scuola tecnica ed il primo biennio d'Istituto tecnico.

Lo stipendio è di lire 4200, oltre un maggiore compenso di annue lire 600 per la direzione della Scuola tecnica.

Dello stipendio però debbono essere rilasciate lire 1000 all'Amministrazione del Collegio in corrispettivo del vitto, alloggio, lume, riscaldamento ecc., che questa è tenuta a somministrare.

Per essere ammessi al concorso occorre trovarsi già in servizio dello Stato ed appartenere ad una delle categorie qui appresso indicate:

Presidi di Licei e d'Istituti tecnici, Rettori di Convitti nazionali, Direttori di Scuole normali e tecniche e di Ginnasi.

Le domande debbono essere redatte in carta da bollo da lire 1, e presentate al Ministero non più tardi del 31 marzo p. v. I concorrenti, oltre i titoli e le pubblicazioni atte a far conoscere il grado di loro coltura e specialmente la loro attitudine nel governo d'Istituti educativi, devono unire una copia del loro stato di servizio, rilasciata dall'autorità competente con data non anteriore di un mese a quello delle domande.

Roma, 18 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'istruzione primaria e popolare
GIODA. 5

Soprintendenza degli Archivii per le Provincie Napolitane

ARCHIVIO DI STATO IN NAPOLI.

Per disposizione di S. E il Ministro dell'Interno devesi provvedere per concorso l'ufficio di secondo aiutante nell'Archivio provinciale di Teramo, ed al quale è annesso lo stipendio di annue lire milleduecento.

Il relativo esperimento si terrà nella sede della Soprintendenza in Napoli ne' giorni che verranno con altro avviso designati, e cadrà sulle seguenti materie:

1. Lingua latina con un doppio saggio dall'italiano in latino e dal latino in italiano;
2. Lingua italiana con un componimento sopra un tema dato;
3. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici giudiziarii ed amministrativi.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso dovranno esibire i seguenti documenti nell'uffizio del Gabinetto di detta Soprintendenza.

Fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente ha compiuti gli anni 18;

Attestato di essere cittadino italiano;

Fede di penalità netta di crimini e delitti.

La iscrizione al concorso, mercè i documenti dinotati, sarà aperta improrogabilmente sino alle ore 2 pomeridiane del 15 aprile prossimo.

Napoli, 8 marzo 1890.

Il Soprintendente
BARTOMMEO CAPASSO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 22 marzo 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì 759, 9
Umidità relativa a mezzodì . . . 54
Vento a mezzodì . . . . . Sud e Sudest deboli.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi coperto.
Termometro centigrado { massimo 15°, 7, minimo 7°, 3,
Pioggia in 24 ore: mm. 1,5.

Il minimo assoluto di ieri fu di 7°,8 ed avvenne alla mezzanotte 21—22.

Li 22 marzo 1890

Europa pressione ancora elevata Russia centrale, piuttosto bassa altrove. Mosca 770; Amburgo 755.

Italia 24 ore: barometro disceso due a tre mill. Sardegna; stazionario Sud, salito cinque a sei mill Nord; pioggiarelle quasi dovunque; ponente forte diverse stazioni Centro. Stamane cielo misto Italia inferiore, nuvoloso altrove; alte correnti meridionali. Venti generalmente deboli vari Barometro 756 mill. Sardegna, 760 Nord; 761 costa ionica. Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti freschi secondo quadrante Sud, vari altrove; cielo nuvoloso con pioggie; mare mosso agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 23 marzo 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761, 8
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 46
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 16°, 8, minimo = 8°, 0,
Pioggia in 24 ore: mm. 0,2.

23 marzo 1890.

Europa pressione piuttosto bassa Nordovest, aumentata specialmente Sudest e Mediterraneo occidentale. Mosca 770; Lisbona 769

Italia 24 ore: barometro salito fuorchè Sud continente, pioggiarelle medio continente e Sicilia; venti deboli. Stamane cielo misto; venti deboli specialmente settentrionali; barometro 764 Nord, 762 Cagliari, Roma, Lesina, 761 costa ionica. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli quarto quadrante; cielo tendente al sereno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 22 marzo 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

PRESIDENTE rammenta che ieri furono approvati gli articoli di questo progetto sino al 50 inclusivo, rimanendo però sospeso l'art. 41 che venne rinviato alla Commissione perchè lo formulasse diversamente, in seguito alle osservazioni fatte dal senatore Mezzacapo.

Dà poi la parola al relatore perchè informi il Senato delle deliberazioni della Commissione.

PUCCIONI, relatore, a nome della Commissione dice che essa, d'accordo coll'on. Fortis e coll'on. Mezzacapo, propone si adotti l'articolo nella forma proposta nel progetto ministeriale con due sole modificazioni: sostituire alla parola *truppa* le parole *forza armata*; alle parole *agli ordini*, quelle *a disposizione*.

FORTIS, commissario regio, dichiara di essere d'accordo colla Commissione.

MEZZACAPO è pure d'accordo.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 41 colle modificazioni proposte dalla Commissione, d'accordo col commissario regio e col senatore Mezzacapo.

L'articolo è approvato colle due indicate variazioni nei termini seguenti:

Art 41.

La forza armata resta sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta la responsabilità.

Gli articoli successivi, fino al 53, sono approvati con lievi modificazioni di forma.

CAVALLINI all'art 54 richiama l'attenzione del Senato sul continuo aumento delle pensioni, e l'attitudine di molti pensionati a prestare ancora utili servizi. Tre articoli del presente progetto, gli articoli 15, 51, 54, concernono il diritto a pensione aggravando il carico dello Stato.

Esorta il Governo a procedere a rilento nei collocamenti a riposo.

FORTIS, commissario regio, dice che l'art. 54 si fonda sopra una validissima ragione di servizio: vi sono, specie nella pubblica sicurezza, dei funzionari che, per vario cause, furono scelti con criteri meno buoni. Si tratta inoltre di svecchiare un'amministrazione.

Gli articoli 54 a 57, ultimo del progetto, sono approvati con lievi modificazioni di forma.

PRESIDENTE dichiara esaurita la discussione e rinvia la votazione pel disegno di legge a scrutinio segreto a lunedì in principio di seduta.

Presentazione di due disegni di legge.

GIOLITTI, ministro del tesoro, presenta i due seguenti progetti di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 ».

Convalidazione di due decreti che autorizzano prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Approvazione dei seguenti progetti di legge:

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti *uno* il Ministero del Tesoro, *quattro* quello delle finanze, *quattro* quello degli esteri, *nove* quello dell'istruzione pubblica, *sei* quello dell'interno, *tredici* quello della guerra, *tre* quello della marina, e *uno* riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89 (dal n. 18 al 57 inclusivamente più il n. 63)

Tutti questi progetti sono approvati senza osservazioni e saranno in altra seduta approvati a scrutinio segreto.

PRESIDENTE rinvia il seguito dell'ordine del giorno a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 22 Marzo 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Mazza che dichiara che ieri avrebbe votata con la minoranza.

FLORENZANO fa uguale dichiarazione.

CLEMENTI e RUGGI dichiarano che avrebbero votato con la maggioranza.

IMBRIANI propone che, di mano in mano che gli stenografi trascrivono i discorsi dei deputati, i discorsi stessi siano mandati subito in tipografia, e distribuiti anche ai giornali, che talvolta non riproducono esattamente le idee degli oratori.

PRESIDENTE invita l'onorevole Imbriani a presentare la sua proposta, perchè segua il suo corso regolamentare.

TORRACA si associa alla proposta dell'onorevole Imbriani. Si appella poi alla sua lealtà per dire se i resoconti nei quali può avere ingerenza siano alterati.

IMBRIANI riconosce che son dei più esatti (*Ilarità*).

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, presenta un disegno di legge per proroga del termine indicato dalla legge 14 luglio 1887 sulla abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. Chiede che sia dichiarata d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

Discussione del quesito relativo al deputato Sbarbaro.

PRESIDENTE dà lettura delle conclusioni della maggioranza della Commissione, la quale propone che la Camera sulla questione passi all'ordine del giorno.

Legge quindi la seguente risoluzione proposta dalla minoranza della stessa Commissione:

« La Camera, senza pregiudicare le prerogative parlamentari sancite dall'art. 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno sulla scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro.

« ROUX ».

LAGASI dichiara che nella questione non fa distinzione di persone, sostiene solo dei principii. Però vista la piega presa dalla questione stessa, in seguito al voto di ieri, rinunzia a parlare.

CAVALLOTTI prende a parlare a malincuore, trattandosi di una questione, nella quale è implicato chi gli pare men degno, e contro la cui elezione combattè.

In questo caso non si tratta di difendere le prerogative della sovranità nazionale ed il diritto popolare, ma soltanto di mantenere la osservanza della legge; e dove questa legge determina i diritti del cittadino, non è lecito ad alcuno attentarli.

Ora la legge elettorale determina ben chiaramente i casi nei quali un cittadino non può essere eletto; ma in nessuno di questi casi è compreso quello del prof. Sbarbaro. Le condanne anzi passate in giudicato son distinte ed enumerate, e non vi apparisce quella cui lo stesso prof. Sbarbaro è soggiaciuto.

Quindi il corpo elettorale aveva il pieno diritto di eleggerlo, e di vedere esercitato questo diritto in tutte le sue conseguenze, senza che per questo venisse ad essere cassata la sentenza. Di questo diritto si è valso il corpo elettorale pavese; e si deve quindi rispettare fino alle ultime sue conseguenze, qualunque siasi la persona eletta.

Non risale ad esaminar la sentenza; ma non può astenersi dal ripetere che certe aule di tribunale non sono completamente libere dà tendenze politiche. E quando fu presentata una domanda di procedere contro di lui per duello, egli ebbe risparmiata la noia di un processo perchè nel fatto era implicato un membro del Governo, (Interruzione del guardasigilli).

Ritiene la elezione del professore Sbarbaro come una specie di protesta contro diffamatori nascosti, che colpiscono le persone più onorande e sono a lor volta coperti di onori e di cariche. Ma, qualunque si sia la ragione, la detenzione oggi è illegale; oggi il diritto del professore Sbarbaro è completo. Quanto alla pienezza di questo diritto l'oratore si riferisce alle parole stesse dell'onorevole Crispi che pronunziò da deputato nel 1882.

Bene ha fatto quindi il presidente della Camera a sottoporre il quesito all'assemblea, ma meglio avrebbe fatto il Governo evitando il quesito medesimo col liberare lo Sbarbaro; il quale fuori di carcere sarebbe un uomo poco o punto stimabile, dentro rappresenta la legge conculcata.

Ma non può sperare tanto dal Governo che, dopo il voto di ieri, è reso prigioniero della destra (Mormorio a destra — Approvazioni all'estrema sinistra).

SPIRITO, coerente ai principii sostenuti nella precedente discussione, dichiara che, a suo avviso, il caso del deputato Sbarbaro è identico a quello del deputato Costa, trattandosi in entrambi di vedere se la cosa giudicata debba prevalere o rimanere subordinata alle prerogative parlamentari; ma concorda con la minoranza della Commissione nel ritenere che questioni di simile natura debbono essere risolute con criterii di convenienza o di opportunità.

Combatte quindi i criterii della Commissione che la condizione del possesso determini una differenza tra questo caso e quello del deputato Costa, e che l'esecuzione della pena non si possa interrompere; criterio il primo di esclusivo diritto privato, insussistente il secondo, come attesta l'istituto della liberazione condizionale dei condannati. E conclude con l'invocare il rispetto della cosa giudicata, baluardo di ogni politico ordinamento.

SIMEONI conviene con l'onorevole Spirito sulla sostanziale identità del caso risoluto ieri e di quello su cui si discute oggi, e però, in omaggio alla decisione presa ieri dalla Camera, rinunzia a svolgere largamente la sua tesi. Non senza però meravigliarsi che il Governo, mentre ha sostenuto ieri che non si possa sospendere l'esecuzione della cosa giudicata, in pratica smentisca questo principio col disegno di legge approvato già dal Senato, col quale si mira a trattenere in carcere i delinquenti anche dopo l'espiazione della pena.

Se in un caso la ragion politica consiglia la violazione del giudicato, non meno potente è la ragion politica che la consiglierebbe nel caso presente, in cui si tratta di rendere omaggio alla volontà popolare.

BOVIO avrebbe desiderato che queste discussioni non si facessero; ma osserva che dall'essersi fatte ne esce la dimostrazione che alla critica non si può sottrarre la cosa giudicata.

La Camera ha deciso; ma il voto di ieri è di quelli che si pesano; la Destra non vota arcadicamente, ma per i propri fini. (Rumori a destra),

In un'Assemblea politica ogni voto è politico. Ora se il Governo fa leggi di Sinistra e ha politica di Destra, potrebbe un giorno trovarsi senza l'una e senza l'altra (Approvazioni a sinistra).

Il Governo dunque si pone sulla via di un secondo trasformismo che potrebb'essere più pericoloso del primo.

Ciò premesso, dice che questa discussione si fa perchè il paese, se non istima il deputato Sbarbaro degno d'alloro, lo ritiene però eccessivamente punito.

Il voto del paese dev'essere rispettato; e il deputato Sbarbaro deve poter esercitare il suo ufficio.

Il suo libello parve un giudizio universale perchè infieriva quando il trasformismo aveva fatto scomparire i caratteri; ma qui dentro il giudice terribile e temuto si sarebbe mostrato qual'è, e qui si doveva lasciarlo entrare. (Approvazioni).

Propone quindi che l'esecuzione della sentenza rimanga sospesa molto più che lo Sbarbaro se ha molto errato, ha pur molto sofferto. (Approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

FERRACCIU' (Segni di attenzione) è convinto che, per i principii consacrati dallo Statuto e dalla legge elettorale, un cittadino, validamente eletto deputato, non possa essere impedito d'esercitare il suo alto mandato.

Nè toglie valore al principio il fatto che l'eletto trovisi nel momento

della elezione in espiazione di pena; perchè la cosa giudicata non può offendere la sovranità popolare legalmente esercitata.

L'adottare un contrario principio produrebbe lo sconcio che un collegio rimarrebbe senza rappresentante, mentre la legge elettorale non ammette che la vacanza di un collegio si protragga oltre quattro mesi.

Nessun diritto si può opporre all'esercizio dei poteri sovrani accordati al popolo; non si può per via indiretta annullare la libera scelta degli elettori quando è fatta in piena conformità della legge elettorale, che è parte integrante dello Statuto. (Bene!)

Se quella legge permette che un condannato sia eletto, non può volere ch'esso non possa adempiere il suo ufficio; perchè il conferimento del mandato implica il diritto e il dovere di esercitarlo.

Secondo il Diritto romano infatti si poteva dare la Pretura anche ad uno schiavo, e per ciò solo l'eletto riacquistava la libertà. (Bene! Bravo!)

Altrimenti considerandolo, il precetto della legge elettorale diventerebbe irrisorio; e l'oratore confida che nessuno vorrà sostenere una tesi simile, e quindi approvare la proposta della maggioranza della Commissione.

Per conto suo, voterà qualunque mozione che abbia per obiettivo di far rispettare il diritto della sovranità nazionale. (Approvazioni — Applausi — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

ROUX a nome della minoranza della Commissione dà ragione del seguente emendamento:

« La Camera, senza pregiudicare le prerogative parlamentari sancite dall'art. 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno sulla scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro ».

Accenna al caso di due correi condannati dalla stessa sentenza, in cui uno sia fuggito all'estero e l'altro sia stato tradotto in carcere a scontare la pena; e dice che quando entrambi vengano legittimamente eletti deputati, sarebbe cosa ingiusta e inumana vedere il primo entrare liberamente in paese e non essere arrestato senza il consenso della Camera, e il secondo, quegli appunto che già scontò in parte il castigo, fu emendato dall'espiazione, e pagò in qualche misura il debito suo alla società, trovarsi in condizione tanto peggiore del primo, e non essere tutelato dall'art 45.

Aggiunge però che il Parlamento ha sempre il diritto di farsi giudice del come e del quando gli convenga usare della propria prerogativa: e che nel caso speciale, sorgendo fondato il dubbio che l'elezione in discorso abbia avuto lo scopo di liberare un condannato dal carcere, la Camera, pur non pregiudicando la questione della prerogativa medesima, deve passare all'ordine del giorno, perchè la dignità di rappresentante della nazione non può essere abbassata a servire di mezzo per raggiungere il bene di un individuo.

FORTUNATO dopo il discorso dell'onorevole Ferracciù e dopo il voto di ieri, dichiara che rinunzia a parlare, e che voterà contro l'ordine del giorno della maggioranza della Commissione.

COLOMBO dice che ieri, come sempre, votò secondo coscienza e non per favorire qualsiasi combinazione politica.

Non ammette le teorie svolte intorno all'art. 45 dello Statuto; altrimenti si verrebbe a stabilire la inviolabilità della legge.

BOVIO per fatto personale dice che nel Parlamento tutte le discussioni si trasformano in politiche.

ERCOLE legge due brani di discorsi dei magistrati Siccardi e De Ferrari a proposito del caso Buttini, come conferma del discorso pronunziato dall'onorevole Ferracciù al quale dichiara di associarsi, coerente al voto emesso nella seduta di ieri.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, riepiloga la discussione sostenendo la tesi che se ieri la Camera affermò il suo rispetto per una sentenza che colpiva un deputato, non può oggi manifestare avviso diverso, tanto più trattandosi di una sentenza pronunciata contro un semplice cittadino.

Nel caso in discorso, anche il lontano sospetto di una ingerenza politica contro l'indipendenza di un deputato è escluso dallo stato dei fatti.

E facendo assoluta astrazione da qualunque considerazione personale, dice che non accetta le teoriche degli onorevoli Cavallotti e Ferracciù, perchè in questa occasione non può neanche essere ritenuto applicabile l'art. 45 dello Statuto.

Prega l'onorevole Roux di non insistere nel suo emendamento, per evitare una questione accademica che non è il caso di intavolare a proposito di un quesito preciso, quasi personale, intorno a cui deve intervenire il giudizio della Camera.

Conclude raccomandando alla Camera di votare le conclusioni della maggioranza della Commissione.

CRISPI, presidente del Consiglio (segni di attenzione), dichiara che, dopo la discussione terminata col voto di ieri, non si sarebbe aspettato la lunga discussione d'oggi intorno a questo preciso quesito: se un condannato debba uscire dalla prigione dove espia la pena, pel fatto di essere eletto deputato.

Nel caso in esame, non si può neanche parlare dell'art. 45 dello Statuto dal momento che il condannato fu colpito da una sentenza quando era semplice cittadino.

Se gli elettori avessero diritto di fare la grazia ai condannati, la prerogativa Regia sarebbe annullata e si arriverebbe all'assurdo di dare facoltà al corpo elettorale di popolare Montecitorio di condannati al carcere. (Commenti e rumori).

Nemmeno può essere permessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza, perchè l'art 45 parla di deputati da processare, non di condannati investiti dopo la condanna dell'ufficio legislativo.

Conferma, come ebbe a dire nel 20 dicembre 1882, che un cittadino è deputato appena abbia avuto il mandato dagli elettori; ma questo non significa che egli debba essere ammesso subito all'esercizio delle sue funzioni.

Il diritto degli elettori deve essere inteso in armonia, non in disaccordo, cogli altri diritti statutari, e colle esigenze del Governo e della autorità. (Rumori a Sinistra, approvazioni al Centro e a Destra). In questo ordine d'idee è stato sempre, e non può guardare da dove gli vengono i voti per rimanervi anche oggi.

Confida perciò che la Camera, per rispetto alla magistratura e al concetto della divisione dei poteri, accetterà le conclusioni della maggioranza della Commissione. (Bene).

CAVALLOTTI parla per fatto personale, confermando le teorie prima esposte, e ripetendo che in base all'articolo 86 della legge elettorale politica l'onorevole Sbarbaro ha diritto di essere scarcerato, fino a quando non intervenga un'altra disposizione di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde ricordando la discussione avvenuta il 5 dicembre 1889 quando la Camera, convalidando l'elezione dell'onorevole Sbarbaro, si riservò di decidere se egli dovesse o no essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

IMBRIANI domanda quali siano le opinioni del ministro Zanardelli intorno all'argomento che si discute.

Parla poi per fatto personale rispondendo al presidente del Consiglio.

ROUX parla per fatto personale, e dichiara che mantiene il suo emendamento.

BONGHI rilevata la differenza fra la questione ieri risoluta e la questione che oggi si esamina, sostiene che il voto degli elettori non può scarcerare un condannato, nè sospendere l'esecuzione di una sentenza.

E' però esitante nel rispondere a questo quesito che si propone: se la Camera abbia diritto di domandare al Governo di trovare una maniera che permetta ai deputati, anche colpiti dalla sanzione della legge, di venire in Parlamento a legiferare. (Commenti).

Pur votando come voterà, nel senso cioè che la condanna dell'onorevole Sbarbaro continui ad essere eseguita, crede dunque che una grande questione resti insoluta, quella di trovar modo che il deputato condannato possa assistere alla seduta. (Bene!)

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dice che non ha risposto all'onorevole Imbriani, perchè la sua risposta era contenuta nel suo discorso di ieri; anzi ieri il caso era meno manifesto di ora, perchè nel caso attuale nessuna interpretazione dell'articolo 45 nè testuale, nè intesa nel suo spirito, può addursi a favore dell'onorevole Sbarbaro.

IMBRIANI replica dicendo che voterà a favore della scarcerazione dell'onorevole Sbarbaro, perchè non intende menomare i diritti della Camera, e del resto avendo la coscienza pura non teme le male lingue.

ARNABOLDI essendo stato eletto dallo stesso collegio che ha eletto l'onorevole Sbarbaro, si asterrà dal votare.

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, sospesa ogni deliberazione di massima intorno al quesito che le fu sottoposto, invita il Governo stesso a provvedere perchè il deputato Sbarbaro sia messo in grado di esercitare le sue funzioni durante la Sessione.

« Bovio, Cavallotti, Sanguinetti Cesare, Sacchi, Imbriani, Marcora ».

BACCARINI parla per fatto personale, essendo stato citato dall'onorevole Roux. Tiene a spiegare che egli ha sempre sostenuto, che se gli elettori hanno diritto di eleggere chi vogliono, la Camera conserva sempre a sua volta il diritto di estendere o no la tutela della sua prerogativa secondo i casi.

Pregherebbe quindi l'onorevole Cavallotti di non insistere nel suo ordine del giorno, che ha l'aria di essere una difesa personale dell'onorevole Sbarbaro.

CAVALLOTTI replica dicendo che egli non ha parlato per Sbarbaro, ma *pro lege*. Crede rivoluzionario il concetto espresso dall'onorevole Baccarini, cioè che la Camera sia libera di interpretare la legge come crede nei singoli casi.

BOVIO dichiara che non aveva intenzione, presentando l'ordine del giorno che ha sottoscritto con l'onorevole Cavallotti, di fare la causa personale dell'onorevole Sbarbaro; del resto, avendo l'estrema Sinistra dato con esso segno di vita, è pronto anche a ritirare il suo ordine del giorno.

TONDI, presidente della Commissione, dice che la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Roux perchè è sottinteso che la Commissione ha voluto salvaguardati i diritti contenuti nell'art. 45 dello Statuto.

BACCARINI chiede la votazione per divisione sull'ordine del giorno Roux.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Roux di ritirare la sua proposta.

ROUX insiste, dimostrando che la sua proposta tende a salvaguardare la questione di principio.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, dà spiegazioni mostrando che la Commissione non ha inteso pregiudicare la questione di massima.

CAVALLOTTI parla sull'ordine della votazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, giacchè la questione di massima non è pregiudicata, prega l'onorevole Roux di ritirare il suo ordine del giorno, in caso contrario sarebbe costretto ad adottarlo tanto per non creare equivoci.

ROUX, udite le dichiarazioni del Governo e della Commissione, ritira il suo ordine del giorno.

CAVALLOTTI a nome dei compagni ritira anche il suo ordine del giorno; riservandosi di votare contro la proposta della maggioranza della Commissione

PRESIDENTE dice che hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sulla proposta in votazione gli onorevoli: Cavallotti, Imbriani-Poerio, Bovio, Lagasi, Caldesi, Cesare Sanguinetti, Marcora, Mazzoleni, Vendemini, Meyer, Garavetti, Mellusi, Sacchi, Ercole, Francica, Cucchi Luigi, Cavalieri, Pais, Florenzano, Diligenti e Valle.

Dispone perciò perchè si voti a scrutinio segreto.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Alimena — Amadei — Andolfato — Anzani — Arbib.

Baccarini — Baldini — Balestra — Barsanti — Basetti — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bobbio — Bonajuto — Bonasi — Bonghi — Boselli — Bovio — Brigauti-Bellini — Brin — Broccoli — Bufardeci — Buonomo.

Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carmine — Carrelli — Carrozzini — Casati — Cavalieri — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — Clementi — Cocco-Ortu — Cocozza — Colajanni — Colombo — Compans — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni

Damiani — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — Delvecchio — De Pazzi — Di Baucina — DiBlasio Scipione — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Dini — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ercole.

Fabrizi — Facheris — Favale — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Florid — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Francica — Frola.

Gabelli — Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallotti — Gamba — Gandolfi — Gangitano — Garavetti — Garelli — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Giampietro — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grassi Paolo — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Imbriani-Poerio — Indelicato — Inviti.

Lacava — Lagasi — La Porta — Levi — Lucchini Giovanni — Luciani — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Maranca-Antinori — Marcatili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Marzin — Materi — Mattei — Maurogònato — Mazzoleni — Mei — Mellusi — Merzario — Meyer — Miceli — Mocenni — Modestino — Mordini — Morin — Moscatelli — Mussi.

Nasi — Nicolosi.

Oddone.

Pais-Serra — Palberti — Pandolfi — Panizza — Papa — Paroncilli — Pasquali — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Piacentini — Pianciani — Plebano — Polvere — Prinetti — Puglia — Pugliese Giannone.

Raggio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Riola — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Roncalli — Rossi — Roux — Rubini — Ruggi.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Sagarriga — Salandra — Sanguinetti Cesare — Santi — Scarselli — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Speroni — Spirito — Suardo.

Tasca — Taverna — Tegas — Tenani — Teti — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Valle — Vastarini-Cresi — Velini — Vendemini — Vendramini — Villanova — Visocchi.

Zainy — Zanardelli.

Sono in congedo:

Albini — Angeloni

Barazzuoli — Baroni — Baracco — Basteris — Bastogi — Benedini — Bonardi — Borgatta — Borromeo — Bottini Enrico — Brunialti — Bruschettini — Buttini Carlo.

Cafiero — Calvi — Canevaro — Capoduro — Cavallini — Cerruti — Cerulli — Chiaves — Chiesa — Cipelli — Cittadella — Compagna — Cordopatri — Cuccia — Curati.

D'Adda — De Blasio Luigi — Di Breganze — Di Groppello.

Fabricotti — Fabris — Faina — Faldella — Farina Luigi — Fili-Astolfone — Fornaciari — Franzosini.

Gerardi — Gherardini — Giudici Giovan Battista.

Lazzarini — Lunghini.

Marin — Martini Ferdinando — Martini Giov. Battista — Massabò — Mensio.

Nocito — Novelli.

Panattoni — Parona — Pascolato — Patamia — Pavoni — Peirano Pellegri — Penserini — Petriccione — Petronio — Peyrot — Picardi — Pierotti.

Racchia — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rosano — Rubichi.

Sanvitale — Saporito.

Sono ammalati:

Araldi — Armirotti.
Castelli — Coccapieller.
De Cristofaro.
Farina Nicola — Florena.
Genala — Guglielmini.
Mazza — Minolfi.
Nicotera.
Palitti — Pignatelli — Plastino.
Seismit-Doda — Sorrentino — Sprovieri.
Vigna.
Tabacchi — Turi.
Vayra — Villani.
Zuccaro.

Sono in missione:

Campi — Costantini.
Ellena.
Finocchiaro-Aprile — Franzi.
Morra.
Quartieri.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Votanti 218
Favorevoli 159
Contrari 59

(La Camera approva la proposta della Commissione).

Domanda alla Camera se intende che il professore Sbarbaro sia dichiarato legittimamente impedito di prestar giuramento; in questo caso il termine di due mesi, entro i quali deve prestar giuramento, decorrerà dal giorno che uscirà dal carcere.

(Così resta stabilito).

Discussione sul disegno di legge.

BONGHI domanda quando sarà svolta la sua interpellanza sull'espulsione dei giornalisti dall'Africa.

PRESIDENTE risponde che lo svolgimento di tutte le interpellanze fu rinviato a sabato venturo.

BONGHI dice che in questo modo il diritto di interpellanza viene frustrato colle soverchie proroghe, quindi ritira la sua interpellanza e si riserva di parlare sull'argomento quando verrà in discussione il bilancio degli esteri.

CAVALLOTTI dice che per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Bonghi, ritira l'interpellanza presentata da lui e dal collega Marcora sugli arresti di Milano, riservandosi a parlare su questo argomento quando si discuterà il bilancio dell'interno.

A meno che il presidente del Consiglio non faccia in modo che la Camera muti l'ordine del giorno e che le interpellanze si discutano con maggior sollecitudine.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che è la Camera che stabilisce il suo ordine del giorno e che ha rimandato lo svolgimento delle interpellanze.

Del resto amerebbe che l'interpellanza dell'onorevole Cavallotti fosse svolta e lo prega anzi di non ritirarla.

CAVALLOTTI replica attribuendo il ritardo per lo svolgimento delle interpellanze al presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 7,30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 22. — Stamane, alle 7,15, col treno del Gottardo, giunse qui il Re di Sassonia, che ripartì alle 8,50 per Nervi, ossequiato alla stazione dalle autorità.

GENOVA, 22. — Il re di Sassonia è giunto alle 12,5 pom., e ripartì per Nervi alle 12,25 pom., ossequiato alla stazione dal console generale di Germania.

NERVI, 22. — Il re di Sassonia è arrivato alle ore 1,15 pom., ricevuto dalla regina, dalla principessa di Svezia e Norvegia, dalle dame del loro seguito e da molte notabilità di Nervi.

La regina baciò la mano al re, che baciò la principessa.

BERLINO, 22. — L'Imperatore conferì oggi a lungo col conte di Caprivi ed aprì, a mezzodì, il capitolo dell'ordine dell'Aquila Nera.

Il conte di Caprivi pranza, stasera, presso il principe e la principessa di Bismarck.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara inesatto che, nella conversazione fra il principe di Bismarck e Windthorst, siasi trattato del fondo guelfo.

La visita di Windthorst al principe non ebbe altra relazione colla crisi che il rifiuto del cancelliere di sottoporre ad un controllo le sue relazioni con i deputati.

MASSAUA, 22 — Ras Mangascià fece atto di sottomissione a Menelick il 16 marzo.

L'imperatore col suo esercito ed il conte Antonelli si trovano ad Agudi.

PARIGI, 22 — Gli operai conciatori in numero di circa 800, fecero una dimostrazione per protestare contro la proibizione d'importare bestiame vivo. Si recarono prima al municipio, poi in piazza della Concordia.

Non vi fu nessun incidente sul passaggio degli operai.

Un forte distaccamento di agenti della forza pubblica custodiva gli accessi della Camera.

Soltanto sei operai delegati vennero ammessi nel palazzo Borbone a conferire col Comitato dei deputati libero-scambisti.

PARIGI, 22 — Un comunicato del ministero della marina smentisce che si facciano preparativi per una spedizione nel Regno di Dahomey.

VIENNA, 22 — La *Politische Correspondenz* dice avere da fonte autorevole di Berlino la seguente notizia:

Nella recente Conferenza che l'Imperatore Guglielmo tenne coi comandanti dei corpi di esercito, non si trattò della riduzione del servizio militare, ma vi si stabilì invece il *minimum* indispensabile dei crediti per l'esercito da chiedersi al nuovo Reichstag.

BELGRADO, 22 — *Scupcina* — Si approva la Convenzione commerciale provvisoria conchiusa con l'Inghilterra.

BUCAREST, 23. — Il Principe di Napoli, dopo di aver assistito, a Club militare, ad una conferenza in francese, prese il thè a Corte e si recò poscia iersera, alla stazione, accompagnato dal re e dal principe ereditario.

S. A. prese posto nel vagone reale messo a sua disposizione, aspettandovi la partenza del treno, che ebbe luogo stamane alle 5.

BERLINO, 23. — Si pone in dubbio che il signor di Radowitz o il conte di Hatzfeldt sarà nominato ministro degli affari esteri. Si dice invece che un altro diplomatico, del quale non si fa finora il nome, sarà nominato a coprire quell'alto ufficio.

PIETROBURGO, 23 — Un *Ukase* imperiale in data del 21 corr., ordina l'emissione di un terzo prestito 4 per cento di 75 milioni di rubli in oro, onde rimborsare intieramente il prestito 5 per cento del 1862.

Il nuovo prestito è ammortizzabile in 81 anni.

Prima del 1° gennaio 1900 la quota d'ammortamento non potrà essere aumentata, nè il prestito può essere rimborsato o convertito.

Le sottoscrizioni del nuovo prestito avranno luogo, oltre che in Russia, anche in Francia, Germania ed Inghilterra.

SOFIA, 23 — Il giornale *Swoboda* annunzia che l'istruttoria del processo contro il maggiore Panitza e coimputati continuerà ancora alcuni giorni, poichè si sono fatte nuove scoperte che compromettono ancor più gli imputati, come pure i russi.

MADRID, 23. — Il vapore inglese *Virent*, proveniente da Sulina, incagliò davanti al Ferrol.

Si salvarono il capitano ed 8 uomini dell'equipaggio, ma 15 altri rimasero annegati.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 marzo 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —	94 02 1[2		— —	p. f. corrente.
» 2ª »	—	—	—	94,05 07 1[2	94 06 1[4			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—					— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			98 05	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 90	500	500		— —			483 —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			460 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	466	466 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			435 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			501 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			6[illegible]8 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			5[illegible]0 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			815 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1075 —	
» » Generale	»	500	250		— —			4[illegible]8 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			675 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			53 —	
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —			505 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			495 »	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			53[illegible] —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			2[illegible]0 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —			1005 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			945 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —	1274 1270		— —	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			276 —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —	515		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			270 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			230 —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			165 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			38 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			375 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			375 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» » Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 121[2
	Parigi	Chèques	»	»	101 921[2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 47
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 marzo
Prezzi di compensazione . . . . } 28 marzo
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

P.r il Sindaco: A. MAZZUCHELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1890.

Rendita 5 0[0	95 —	Az. Banca di Roma	700 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	278 —
» 3 0[0	62 50	» » Tiberina	60 —	» » Tramway Omnib.	170 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Comm.	510 —	» » Fondiar. Italiana	50 —
Prestito Rothschild 5 0[0	99 —	» » » » (certif. provv.)	495 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	460 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	240 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —	» Soc. Cred. Mobiliare	535 —	» » Navigazione Generale Italiana	395 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion	400 —	» » Metall Italiana	400 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	504 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1090 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Forr. Meridionali	690 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	900 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» » Mediterranee	560 —	» » Acqua Marcia	1230 —	» » » Vita	235 —
» » » (certificati provv.)	500 —	» » per condotte di acqua	280 —	» » Cacutchouc	200 —
» Banca Nazionale	1860 —	» » Generale per la Illuminazione	180 —	Obbl. Soc. Immobiliaro 5 0[0	470 —
» » Romana	1065 —	» » Immobiliare	490 —	» Soc. Immob. 4 0[0	200 —
» » Generale	490 —			» » Ferroviarie	290 —